



COMUNE DI LACCHIARELLA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

ORIGINALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 1

DATA 05/02/2021

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE

L'anno **duemilaventuno**, addì **cinque** del mese di **Febbraio** alle ore **18:00**, nella Rocca Viscontea, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono stati convocati in seduta pubblica di Prima convocazione sessione ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
VIOLI ANTONELLA	Sindaco	Presente
BONACOSSA GIAMPAOLO	Consigliere	Presente
GRASSO ANNA MARIA	Consigliere	Presente
ROPERTO STEFANO	Consigliere	Presente
BOSSI SERENA	Consigliere	Presente
TELLOLI ELENA	Consigliere	Presente
GENTILI ALFREDO	Consigliere	Presente
FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE	Consigliere	Presente
ANGOTTI LUCA MARIO	Consigliere	Presente
LOMBARDI MARCO	Consigliere	Presente
BRANDUARDI ALESSANDRO	Consigliere	Assente
RUOPPOLO CLARA	Consigliere	Presente
FORTUNALI ROBERTA	Consigliere	Assente

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale **Dott. Massimo Equizi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Ritenuto legale il numero degli intervenuti **Il Sindaco Antonella Violi**, assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta agli atti:

Portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale la delibera dell'aliquota e della soglia di esenzione Irpef 2021, confermando la stessa soglia di esenzione e le stesse aliquote previste nel vigente Regolamento, tenuto anche conto dei pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnico amministrativa.

Interviene l'Assessore Telloi specificando che vengono confermate le aliquote dell'addizionale comunale Irpef che vanno dal minimo dello 0,59% per redditi annui da 13.000 € a 15.000 € ad un massimo dello 0,80% per i redditi superiori a 75.000 €.

Si conferma altresì la soglia di esenzione per i redditi annui fino € 13.000,00 introdotta nel 2015 da questa amministrazione che rispetto alla soglia di € 8.000 precedentemente applicata comporta un evidente vantaggio.

Successivamente il

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 (come modificato con Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 12 e Legge 21 novembre 2000, n. 342, art.28), è istituita a decorrere dall'esercizio finanziario 1999, la compartecipazione, non obbligatoria, all'imposta sul reddito delle persone fisiche a livello comunale, denominata Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;

VISTO l'articolo 1, commi 142 e successivi, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 Legge finanziaria per l'anno 2007, il quale apporta modifiche all'articolo 1 del D.Lgs 360/98 istitutivo dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;

VISTO l'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998 che stabilisce che: "I Comuni con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del capo del dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali [...]";

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

RICHIAMATE:

(i) la deliberazione di C.C. del 22/12/2014 n. 63, con la quale venivano approvati l'innalzamento della soglia di esenzione da euro 8.000,00 a euro 13.000,00, le aliquote differenziate e il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'anno 2015;

(ii) la deliberazione di C.C. del 06/04/2016 n. 19, con la quale venivano confermate la soglia di esenzione per l'anno 2016 ad euro 13.000,00 e le aliquote differenziate così come introdotte dall'anno 2015;

(iii) la deliberazione di C.C. del 26/11/2016 con la quale venivano confermate la soglia di esenzione per l'anno 2017 ad euro 13.000,00 e le aliquote differenziate così come introdotte dall'anno 2015;

(iv) la deliberazione di C.C. n. 3 del 13/01/2018 con la quale venivano confermate la soglia di esenzione per l'anno 2018 ad euro 13.000,00 e le aliquote differenziate così come introdotte dall'anno 2015;

(v) la deliberazione di C.C. n. 2 del 23/02/2019 con la quale venivano confermate la soglia di esenzione per l'anno 2019 ad euro 13.000,00 e le aliquote differenziate così come introdotte dall'anno 2015;

(vi) la deliberazione di C.C. n. 44 del 17/12/2019 con la quale venivano confermate la soglia di esenzione per l'anno 2020 ad euro 13.000,00 e le aliquote differenziate così come introdotte dall'anno 2015;

DATO ATTO che la soglia di esenzione e le aliquote previste nell'attuale Regolamento, approvato con la già richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 22/12/2014, sono le seguenti:

Soglia di esenzione

pari per tutti i contribuenti con un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a euro 13.000,00

Aliquote previste

- a) fino a 15.000 euro, 0,59%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,60%;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,65%;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,70%;
- e) oltre 75.000 euro, 0,80%;

RITENUTO di confermare per l'anno 2021 la soglia di esenzione e le aliquote dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche previste nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, amministrativo.

Lacchiarella, 23/03/2021
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa

CON VOTI nr 9 favorevoli e nr 2 astenuti (Consigliere Ruoppolo e Consigliere Lombardi) resi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti.

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2021 la soglia di esenzione e le aliquote previste nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;
2. Di confermare la soglia di esenzione per tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile fino a euro 13.000,00;
3. Di confermare le aliquote così individuate dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche:
 - a) fino a 15.000 euro, 0,59%;
 - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,60%;
 - c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,65%;
 - d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,70%;
 - e) oltre 75.000 euro, 0,80%;
4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come modificato dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
5. Di pubblicare la presente deliberazione e il Regolamento in vigore:
 - sul sito internet del Comune;
 - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;
6. Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente delibera, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

SUCCESSIVAMENTE

CON VOTI nr 9 favorevoli e nr 2 astenuti (Consigliere Ruoppolo e Consigliere Lombardi) resi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li 21/01/2021

Il Responsabile del Settore Bilancio e
Programmazione Econom
Dr.ssa Emanuela Gavana

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li 21/01/2021

Responsabile del Settore Bilancio e
Programmazione Economica
Dr.ssa Emanuela Gavana

PARERE DI CONFORMITA'

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li 21/01/2021

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Equizi

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Antonella Violi

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Equizi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69*).

Lì, 16/02/2021

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Equizi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Equizi